

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 09598/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9598 del 2023, proposto da Daniele Marinelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Interministeriale Ripam e Formez P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Ministero della Cultura, Avvocatura Generale dello Stato, Commissione di concorso, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Elisa Liguori, Rita Campelletti, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, nei limiti di interesse del
ricorrente***

- della graduatoria finale di merito e dei vincitori pubblicata il 19.04.2023, e dei successivi eventuali provvedimenti di rettifica della stessa di estremi sconosciuti degli atti di approvazione della stesse, per il profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO - n. 579 unità di personale), del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato”, pubblicato in GU n.104 del 31-12-2021 e sul sito del Formez PA in data 12 dicembre 2022, nella parte in cui al ricorrente risulta assegnato, pur in presenza di 3 titoli di laurea in suo possesso, un punteggio pari a soltanto 2 punti anziché 3, con conseguente collocazione in graduatoria in posizione n. 1115 in luogo di quella (621) spettante per il caso di attribuzione di ulteriori punti 1 spettanti da bando.

- per quanto di ragione, dei verbali e/o degli atti di valutazione dei titoli dei candidati di estremi non conosciuti, con cui la Commissione d'esame ha ritenuto di attribuire al ricorrente punti 2, anziché 3, per i titoli di laurea in suo possesso;

- per quanto di ragione, della scheda di valutazione dei titoli del ricorrente;

- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto;

per la consequenziale rettifica della graduatoria suddetta

con collocazione del ricorrente a pieno titolo e nella migliore posizione a questi spettante sulla base della corretta valutazione dei titoli in suo possesso, per un totale di punti 26,75.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

della Commissione Interministeriale Ripam e del Formez P.A.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2023 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preso atto della richiesta avanzata dalla parte ricorrente in uno con l'atto introduttivo del giudizio, con la quale si chiede che venga autorizzata la notifica del ricorso per pubblici proclami e ferma restando ogni ulteriore valutazione in merito all'ammissibilità del ricorso e all'attualità del danno.

Preso altresì atto che con specifico riferimento all'impugnazione di una graduatoria di un concorso pubblico, sono da reputarsi controinteressati coloro che precedono la parte ricorrente nella graduatoria e che verrebbero da lei sopravanzati in caso di accoglimento del ricorso (T.a.r. Lazio - Roma, sent. n. 6494 del 2016; T.a.r. Lazio - Roma, sent. n. 6501 del 2019; T.a.r. Campania - Salerno, sent. n. 167 del 2021; T.a.r. Lombardia - Milano, sent. n. 129 del 2017).

Conseguentemente, ritenuto che il contraddittorio processuale vada esteso nei confronti di tutti i soggetti che, utilmente collocatisi in graduatoria, potrebbero vedere la propria posizione pregiudicata per effetto dell'eventuale accoglimento della presente impugnativa.

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, *“per pubblici proclami”* sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).-pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
 2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
 - 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
 - 4.- l'indicazione dei controinteressati;
 - 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
 - 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
 7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;
- b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
 - b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:
- c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
 - d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e

dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate con onere a carico della parte ricorrente e, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Ritenuto, infine, di provvedere alla fissazione della Camera di Consiglio per il prosieguo della trattazione della controversia, ai fini cautelari, con separato decreto presidenziale.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) accoglie, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio a mezzo di pubblici proclami;

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2023 con l'intervento dei Magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Giuseppe Bianchi, Referendario

Monica Gallo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Monica Gallo

IL PRESIDENTE

Roberto Politi

IL SEGRETARIO